

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 9 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO EX ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE EX ANTE DEI PIANI FORMATIVI E DELLE PROPOSTE FORMATIVE DA INSERIRE NEL CATALOGO DEL FONDO, AI FINI DELL’EROGAZIONE DELLE RISORSE AFFERENTI AL FONDO DI ROTAZIONE - PROGRAMMAZIONE 2023

CIG: 9917553FAo

tra

- FON.COOP “Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle Imprese Cooperative” (di seguito anche “Fondo” o “Committente”), con sede legale in Roma, Via Treviso n. 31, (C.F. 97246820589), rappresentato da Giuseppe Gizzi nato a Oliveto Citra il 27/08/1976 (C.F. GZZGPP76M27G039W), nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante;

e

- “.....” (di seguito “Affidatario” o “Esecutore”), con sede legale in, Vian. ..., (C.F.), rappresentato da, nato a il, (C.F.), nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante;

(di seguito, anche singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”)

Premesso che

i) Fon.Coop ha indetto, con Bando pubblicato in data 30 giugno 2023, una procedura aperta sottosoglia, ai sensi degli artt. 36 comma 9 e 60 del d.lgs. 50/2016 (“Codice”), per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ex art. 54 comma 3 del Codice avente ad oggetto l’affidamento del servizio di valutazione ex ante dei piani formativi e delle proposte formative da inserire nel catalogo del fondo, ai fini dell’erogazione delle risorse afferenti al fondo di rotazione - programmazione 2023;

ii) “.....” è risultato aggiudicatario, giusta Delibera di aggiudicazione che in copia si allega al presente contratto (All. 1), della predetta procedura formulando l’offerta che si allega al presente contratto (All. 2);

iii) l’Affidatario è risultato in possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara ed ha prestato idonea garanzia di cui all’art. 103 del Codice allegata al presente contratto (All. 3);

iv) l’Affidatario dichiara che quanto risulta dal presente Accordo quadro, dal Bando, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per la formulazione dell’offerta;

v) il presente Accordo quadro non è fonte di obbligazione per Fon.Coop nei confronti dell’Affidatario, fissando le condizioni regolanti l’emissione dei contratti applicativi che Fon.Coop si riserva di attivare nel periodo di validità del presente Accordo Quadro.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati.

- 1.1 Le premesse di cui sopra e gli allegati ivi riportati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto e importo.

- 2.1 Il presente Accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dell'affidamento delle prestazioni oggetto di appalto dettagliatamente descritte negli atti posti a base di gara, che qui si intendono integralmente richiamati.
- 2.2 Con la sottoscrizione del presente Accordo quadro, l'Affidatario si obbliga irrevocabilmente a prestare, previa sottoscrizione di appositi contratti applicativi, il servizio di valutazione ex ante dei piani formativi e delle proposte formative da inserire nel catalogo del Fondo, ai fini dell'erogazione delle risorse afferenti al fondo di rotazione - programmazione 2023, nei limiti del valore complessivo contrattuale pari ad € _____, oltre iva ed oneri di legge, se dovuti.
- 2.3 Il presente Accordo quadro disciplina le condizioni generali dei singoli contratti applicativi che verranno conclusi tra le Parti e, pertanto, non è fonte di alcuna obbligazione per il Fondo nei confronti dell'Affidatario, obbligazione che sorgerà in capo al Fondo solo con la stipula dei contratti applicativi.

Art. 3 – Contratti applicativi.

- 3.1 Il valore complessivo del presente Accordo quadro, come indicato al precedente art. 2.2, è stato determinato applicando il ribasso unico percentuale offerto in sede di gara dall'Affidatario al valore stimato dei contratti applicativi ricompresi nell'Accordo Quadro e qui di seguito riepilogati:
- Contratto applicativo avente ad oggetto la valutazione dei piani formativi che verranno presentati a valere sull'Avviso n. 54;
 - Contratto applicativo avente ad oggetto la valutazione delle proposte formative che verranno inserite nel catalogo sperimentale del Fondo, da utilizzare nell'Avviso n. 55;
 - Contratto applicativo avente ad oggetto la valutazione dei piani formativi che verranno presentati a valere sull'Avviso n. 56;
 - Contratto applicativo avente ad oggetto la valutazione dei piani formativi che verranno presentati a valere sull'Avviso n. 57;
 - Contratto applicativo avente ad oggetto la valutazione dei piani formativi che verranno presentati a valere sull'Avviso n. 58;
 - Contratto applicativo avente ad oggetto la valutazione dei piani formativi che verranno presentati a valere sull'Avviso che venisse indetto mediante le risorse rinvenienti dal rimborso del cosiddetto prelievo forzoso.
- 3.2 La stipula degli eventuali contratti applicativi con l'Affidatario avverrà senza riaprire un confronto competitivo.
- 3.3 Entro il limite del valore complessivo indicato al precedente art. 2.2, Fon.Coop si riserva di variare la periodicità e la decorrenza dei contratti applicativi qualora accertate esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica impongano una diversa ottimizzazione organizzativa.
- 3.4 I contratti applicativi saranno stipulati mediante apposita scrittura privata e rechneranno, ciascuno, le seguenti indicazioni:
- a. l'oggetto dell'intervento da eseguire;
 - b. la descrizione delle prestazioni;

- c. l'importo contrattuale;
 - d. i termini utili per l'esecuzione delle prestazioni e le penalità;
 - e. il termine per l'emissione della relazione sulle prestazioni realizzate.
- 3.5 Il responsabile unico del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia delle prestazioni oggetto del servizio da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nel presente accordo quadro.

Art. 4 – Modalità e luogo di esecuzione del servizio.

- 4.1 L'Affidatario, in conformità agli atti di gara ed all'offerta formulata, è tenuto a realizzare le attività che verranno dedotte ad oggetto degli eventuali contratti applicativi nel rispetto delle condizioni previste negli atti posti a base di gara e nell'offerta da esso formulata.
- 4.2 Le attività oggetto di affidamento verranno espletate presso la sede dell'Affidatario.

Art. 5 – Durata.

- 5.1 Fermo restando il valore complessivo dei contratti applicativi di cui all'art. 2.2, il presente Accordo quadro ha una durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di stipula ovvero dalla data di avvio anticipato delle prestazioni, laddove disposto dal Fondo.
- 5.2 Nel caso in cui, prima della scadenza del termine, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 2.2, l'Accordo quadro sarà considerato esaurito e pertanto, concluso.
- 5.3 Per durata dell'Accordo quadro si intende il tempo entro il quale il Fondo può attivare i singoli contratti applicativi.
- 5.4 Il termine di validità dell'accordo quadro potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.
- 5.5 Il termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale complessivo preventivato venga raggiunto con i singoli eventuali contratti applicativi. Fon.Coop si riserva di non sottoscrivere un numero di contratti applicativi corrispondenti a quelli preventivati ovvero di sottoscrivere i contratti applicativi per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato. Eccezionalmente, in caso di motivate esigenze, e in ogni caso per una durata complessiva, comunque, inferiore o al massimo pari ai 12 mesi, Fon.Coop si riserva, con apposita determinazione, ove ritenuto assolutamente funzionale alla realizzazione dell'intervento e nei limiti preventivamente determinati strettamente necessari per concludere le prestazioni, di differire il termine dell'ultimo contratto applicativo e quindi dell'intero accordo quadro. Pertanto, qualora l'ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell'accordo quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che l'Affidatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo. Parimenti, qualora straordinarie esigenze legate, per esempio, alle disponibilità finanziarie, nel corso della durata dell'intero accordo quadro, rendano non integralmente fruibili le risorse finanziarie per ciascun contratto applicativo rispetto agli importi presunti come indicativamente individuati e secondo la periodicità riportate nel successivo articolo 7, Fon.Coop si riserva la facoltà di aumentare o diminuire gli importi dei successivi eventuali contratti applicativi al fine di affidare all'esecutore l'intero importo complessivo, o parte di esso, anche con decorrenze e termini temporali diversi da quelli preventivati senza che l'esecutore medesimo possa pretendere alcun indennizzo o maggiorazione. In ogni caso, sia per il 2022 che per il 2023, gli

importi previsti nel contratto di accordo quadro e negli eventuali successivi contratti applicativi, troveranno copertura e limite negli stanziamenti che saranno iscritti nel Bilancio di Fon.Coop.

- 5.6 È escluso ogni rinnovo tacito del presente contratto.
- 5.7 I contratti applicativi avranno durata decorrente dalla data di stipula contrattuale ovvero dalla data di avvio anticipato delle prestazioni, laddove disposto dal Fondo, sino al termine delle prestazioni contrattuali, come stabilito nel Capitolato Tecnico posto a base di gara.

Art. 6 - Garanzie di esecuzione

- 6.1 L'Affidatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, in applicazione dell'art. 103 del Codice ha prestato apposita garanzia definitiva (v. All. 3).
- 6.2 La garanzia sarà progressivamente svincolata e/o reintegrata secondo quanto previsto dal richiamato art. 103 del Codice.
- 6.3 La cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Accordo Quadro e dai relativi contratti applicativi, il risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, conformemente a quanto stabilito dall'art. 103, comma 1 del Codice.
- 6.4 Fon.Coop ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell'esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto.
- 6.5 A norma dell'art. 103, comma 5 del Codice la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Affidatario, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del Codice. Si precisa inoltre che, a norma dell'art. 103, comma 3 del Codice il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata

Art. 7 – Gruppo di lavoro.

- 7.1 L'Affidatario è obbligato ad adibire all'esecuzione delle prestazioni che verranno affidate mediante gli appositi contratti applicativi le figure professionali elencate e descritte nell'offerta presentata in sede di gara.
- 7.2 In caso di sopravvenuta indisponibilità di dette figure professionali, l'Affidatario è obbligato a dare tempestiva comunicazione al Fondo, che potrà autorizzare eventuali sostituzioni dei professionisti facenti parte del gruppo di lavoro indicato in gara con altre figure professionali purché dotate di qualifica ed esperienza almeno pari a quelle dei professionisti da sostituire.
- 7.3 L'Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, nonché ai regolamenti delle competenti autorità in materia di contratti di lavoro (rispetto dei C.C.N.L. e dei contratti integrativi di categoria in tutti i loro istituti anche per i soci lavoratori di cooperativa, a prescindere da qualsiasi regolamento interno, statuto, delibere, ecc. e ad adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale,

assistenziale ed assicurativa), di sicurezza sui luoghi di lavoro (ex D.lgs. 81/2008 e s.m.i.), di tutela della Privacy (ex D.lgs. 196/2003).

Art. 8 – Corrispettivi e modalità di pagamento.

- 8.1 I corrispettivi contrattuali dovuti all’Affidatario in relazione ai singoli contratti applicativi verranno determinati, al momento della stipula di ciascun contratto applicativo, applicando il ribasso unico offerto dall’Affidatario in sede di gara – pari al ____% (_____) – al valore stimato del singolo contratto.
- 8.2 I predetti corrispettivi sono comprensivi di ogni onere e di tutte le spese necessarie per la regolare esecuzione, a perfetta regola d’arte, delle prestazioni dedotte ad oggetto di ciascun contratto applicativo. L’Affidatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti o aumenti dei corrispettivi come sopra determinati.
- 8.3 Per le prestazioni eseguite dall’Affidatario nel primo anno di attività non si procederà alla revisione dei corrispettivi. A partire dalla seconda annualità, e per le sole prestazioni eseguite successivamente al primo anno di attività, si procederà alla revisione, in aumento o in diminuzione, dei corrispettivi dovuti all’Affidatario in forza dei relativi contratti applicativi. Detta revisione sarà effettuata sulla base della differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento di ciascun corrispettivo e quello corrispondente al mese di sottoscrizione dell’accordo quadro. La revisione, in aumento o in diminuzione, dei corrispettivi sarà operata esclusivamente se, alla data di ciascun pagamento disposto dal Fondo, la variazione accertata risulti superiore al 10 (dieci) per cento rispetto al prezzo originario e nella misura eccedente rispetto alla suddetta percentuale.
- 8.4 I pagamenti avverranno, previa fatturazione, a mezzo bonifico bancario su appositi conti corrente dedicati, all’uopo indicati dall’Affidatario in ossequio alla normativa di cui al D.lgs. 136/2010 e s.m.i. nei singoli contratti applicativi ricompresi nel presente Accordo quadro. L’Affidatario è tenuto a comunicare a Fon.Coop, alla stipula di ciascun contratto applicativo, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato, nonché eventuali variazioni relative a detto conto corrente ed ai soggetti delegati ad operare sullo stesso.
- 8.5 Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il relativo CIG derivato.
- 8.6 Fon.Coop resta esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dalle variazioni delle modalità di pagamento di cui sopra, ovvero da quelle successive, non comunicate tempestivamente e legalmente giustificate. Ogni eventuale richiesta di variante alla suddetta modalità di pagamento dovrà essere sottoscritta dall’Affidatario e fatta pervenire in tempo utile perché Fon.Coop possa procedere ai pagamenti così come richiesti. Essa non avrà effetto, comunque, per i mandati già emessi.
- 8.7 Fon.Coop, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all’Affidatario fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.

Art. 9 – Oneri a carico dell’Affidatario.

- 9.1 Sono a carico dell’Affidatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali dei singoli contratti applicativi come sopra indicati, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente accordo quadro, negli eventuali contratti applicativi e nel Capitolato Tecnico, nonché ogni attività che

dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.

9.2 L'Affidatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di accordo quadro, negli eventuali contratti applicativi e nel Capitolato Tecnico.

9.3 Resta inteso che:

- l'Affidatario è tenuto ad inviare al Fondo entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, i nominativi dei valutatori impiegati per l'espletamento del servizio.
- in caso di indisponibilità, anche solo temporanea, dei professionisti impiegati nel servizio l'Affidatario assicurerà la sostituzione immediata. Tale sostituzione dovrà avvenire con operatori di pari qualifica professionale e dovrà preventivamente essere comunicata al Fondo;
- è a carico dell'Affidatario ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante i valutatori impegnati nelle attività oggetto del contratto;
- è compito dell'Affidatario effettuare un costante monitoraggio dell'attività svolta e una periodica analisi valutativa dell'efficacia del servizio.

9.4 L'Affidatario è tenuto altresì a rispettare:

- gli obblighi riferiti all'avvio delle prestazioni;
- gli obblighi afferenti al pagamento delle spese contrattuali;
- gli obblighi afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli obblighi afferenti il rispetto del Codice Etico e del Regolamento di acquisizione beni e servizi di Fon.Coop.

9.5 L'Affidatario nell'esecuzione degli eventuali singoli contratti applicativi si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Fon.Coop.

9.6 L'Affidatario si impegna a comunicare tempestivamente a Fon.Coop, indipendentemente dall'affidamento degli eventuali contratti applicativi, nella vigenza dell'accordo quadro medesimo, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

9.7 L'Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Affidatario si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente accordo quadro e dagli eventuali singoli contratti applicativi tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

9.8 Ogni operatore è tenuto, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali derivanti dagli eventuali singoli contratti applicativi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di sottoscrizione degli eventuali singoli contratti applicativi, alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

9.9 L'Affidatario è tenuto a cooperare con Fon.Coop in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali.

9.10 L'Affidatario è tenuto, altresì, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali secondo le modalità proposte in sede di offerta.

Art. 10 – Sospensioni o riprese dell'esecuzione del contratto applicativi.

10.1 Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto degli eventuali singoli contratti applicativi, il R.U.P. ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

10.2 Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni

contrattuali del singolo contratto applicativo, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se Fon.Coop si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

10.3 Salvo il caso di opposizione di Fon.Coop allo scioglimento, per la sospensione delle prestazioni contrattuali, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

Art. 11 – Penali.

11.1 In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali complessivamente assunti, in funzione dei contratti applicativi afferenti il presente accordo quadro, saranno applicate le seguenti penali:

- (a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del singolo contratto applicativo, una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'avvio dell'esecuzione del singolo contratto applicativo sulla base delle indicazioni del R.U.P.;
- (b) una penale in misura pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
- (c) una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P.;
- (d) una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.

11.2 Gli eventuali inadempimenti contrattuali, per ciascun contratto applicativo in funzione del presente accordo quadro, che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Fon.Coop all'esecutore.

11.3 L'esecutore è tenuto a comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Fon.Coop nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall'esecutore, a giudizio insindacabile di Fon.Coop, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine prima previsto, saranno applicate all'esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento, salvo quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore.

11.4 L'incameramento delle penali sarà effettuato nell'ambito del conseguente provvedimento di rendicontazione, ovvero anche di fatture rendicontazioni, nel caso in cui l'importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. Fon.Coop potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'esecutore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

11.5 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

11.6 L'Affidatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Fon.Coop di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

11.7 Il responsabile del servizio riferisce tempestivamente al responsabile unico del procedimento in merito agli eventuali ritardi e/o inadempienze nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali di ogni singolo contratto applicativo. Qualora il ritardo e/o le inadempienze nell'adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale del singolo contratto applicativo il responsabile unico del procedimento propone a Fon.Coop la risoluzione del contratto del singolo contratto applicativo per grave inadempimento.

Art. 12 – Referenti Progettuali.

12.1 Ai fini della realizzazione del progetto, e ai fini di seguire lo svolgimento delle Attività del Servizio e verificarne la piena rispondenza agli obblighi contrattuali, rivestono la funzione di referente progettuale:

Per Fon.Coop - Referente

Per l’Affidatario - Referente

Art. 13– Controlli dei livelli di qualità delle prestazioni.

13.1 Per ciascun contratto applicativo il R.U.P. provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione delle prestazioni tenendo presenti, tra l’altro, i seguenti parametri:

- (a) non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del capitolato tecnico;
- (b) non conformità per gravità delle prestazioni;
- (c) numero delle penali, eventualmente applicate nel corso di 90 giorni;
- (d) esiti negativi dei controlli del presente articolo;
- (e) numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso di esecuzione.

13.2 Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Fon.Coop, devono essere notificate all’esecutore ai sensi dell’articolo 11 del presente schema di accordo quadro afferente alle penali.

13.3 Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell’Affidatario del relativo contratto applicativo concretizzando grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell’applicazione dell’art. 108 del Codice.

Art. 14 – Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni di ciascun contratto applicativo.

14.1 Ai sensi dell’art. 111, comma 2 del Codice, come modificato dall’art. 75, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 56/2017, Fon.Coop si riserva di nominare uno o più responsabili operativi al fine di coadiuvare il D.E.C. nelle attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile in relazione al regolare andamento dell’esecuzione dei singoli eventuali contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro da parte dell’esecutore attraverso il direttore dell’esecuzione del contratto.

14.2 Al D.E.C. compete, tra l’altro, il coordinamento, la direzione e il controllo qualitativo e contabile dell’esecuzione dei singoli eventuali contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro, il controllo sulla regolare esecuzione dei singoli eventuali contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro da parte dell’appaltatore, lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice, dal Regolamento, nonché lo svolgimento di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati da Fon.Coop.

14.3 Competono al D.E.C. le seguenti attività:

- svolgimento, in coordinamento con il R.U.P., delle azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- gestione delle fasi procedurali relative alla risoluzione dei singoli eventuali contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro ai sensi dell’art. 108 del Codice;

- relazione al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali dei singoli contratti applicativi;
- avvio, per ciascun contratto applicativo, all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
- accertamento, per ciascun contratto applicativo, delle prestazioni effettuate dall'operatore, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, previa conferma da parte del responsabile del procedimento, ai fini dei pagamenti nel termine indicato in ciascun contratto applicativo;
- sospensione delle prestazioni oggetto del presente Accordo quadro e/o dei relativi contratti applicativo qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime;
- redazione dei verbali di ripresa dell'esecuzione di ciascun contratto applicativo non appena sono venute a cessare le cause della sospensione;
- esecuzione degli accertamenti conseguenti alla ricezione della comunicazione di intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'Affidatario e rilascio del certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni di ciascun contratto applicativo.

14.4 Nei singoli contratti applicativi conseguenti al presente accordo quadro la verifica di conformità è effettuata direttamente dal D.E.C. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali di ciascun contratto applicativo siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del rispettivo contratto applicativo.

14.5 Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalla norma.

Art. 15 – Assicurazioni a carico dell'impresa di ciascun contratto applicativo.

15.1 L'Affidatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, qualunque ne sia la natura o la causa.

15.2 È a carico dell'Affidatario l'adozione, nella esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'esecutore medesimo, restandone del tutto esonerata Fon.Coop.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito – Subappalto.

16.1 Al di fuori delle previsioni contemplate dall'art. 105 del Codice, è fatto assoluto divieto all'Affidatario di subappaltare ovvero di cedere ad altri, l'esecuzione di tutto o di parte del servizio, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2 del Codice. La violazione di tale divieto comporta la nullità del sub-affidamento e della cessione eventualmente stipulate. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

16.2 L'Affidatario può cedere i crediti derivanti dagli eventuali contratti applicativi del presente Accordo Quadro con le modalità espresse all'art. 106, comma 13 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

16.3 L'Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 9917553FAO al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati

nonché ad anticipare i pagamenti all’Affidatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Affidatario medesimo, riportando il CIG.

- 16.4 In caso di inosservanza da parte dell’Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari.

- 17.1 L’Affidatario dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.
- 17.2 L’Affidatario dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 18 – Codice etico e 231.

- 18.1 L’Affidatario dichiara di essere a conoscenza e di aver preso visione del Codice Etico di Fon.Coop.
- 18.2 L’Affidatario dichiara di essere consapevole che il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 prevede la responsabilità diretta degli enti in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l’illecito. In tal senso l’Affidatario dichiara di non essere sino ad ora mai incorsa nella commissione di uno dei reati contemplati nel Decreto e si impegna ad informare immediatamente Fon.Coop nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti.
- 18.3 L’Affidatario prende atto, inoltre, che Fon.Coop ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (di seguito il "Modello 231"), al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei Reati e l’applicazione delle relative sanzioni.
- 18.4 L’Affidatario si impegna, in ogni caso, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al D.lgs. n. 231/2001 (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del D. Lgs. cit.. La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà Fon.Coop a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall’applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

Art. 19 – Risoluzione del contratto.

- 19.1 In caso di risoluzione del contratto del presente accordo quadro e dei conseguenti contratti applicativi, si applicheranno per quanto compatibili le fattispecie previste dall’ art. 108 del Codice,
- 19.2 *Risoluzione del contratto per grave inadempimento*

Quando il D.E.C. accerta che comportamenti dell’esecutore costituiscano grave inadempimento alle obbligazioni di ciascun contratto applicativo tale da compromettere la buona riuscita dei rispettivi affidamenti, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore.

Può essere valutato come grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto:

- a) l'inadempimento/gli inadempimenti che comporta/comportano grave pregiudizio (non solo economico) per l'Amministrazione;
- b) il reiterato inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto. Fon.Coop si riserva la facoltà di risolvere il contratto laddove inadempimenti reiterati, e/o condotte gravemente negligenti, complessivamente considerate, assumano sufficiente capacità rappresentativa dell'inaffidabilità professionale dell'Affidatario;
- c) ritardare la consegna dei verbali di valutazione dei piani oltre il termine di dieci (10) giorni rispetto al termine indicato in sede di offerta tecnica;
- d) la violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. n. 196/2003 s.m.i.;
- e) la violazione degli obblighi in materia di conflitto di interesse e/o di incompatibilità;
- f) la violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia, subaffidamento, cessione di contratto e cessione di credito e sicurezza dei lavoratori;
- g) il venir meno in capo all'Appaltatore dei requisiti previsti dal bando di gara e negli altri casi previsti dall'art. 80 del Codice.

Su indicazione del responsabile unico del procedimento il D.E.C., per ciascun contratto applicativo, formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, Fon.Coop su proposta del responsabile unico del procedimento dispone la risoluzione del singolo contratto applicativo.

La risoluzione del singolo contratto applicativo determina la risoluzione del presente accordo quadro.

19.3 Risoluzione del contratto per grave ritardo

Nel caso di ritardata esecuzione delle prestazioni afferenti i contratti applicativi conseguenti al presente accordo quadro per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni di programma, il D.E.C. assegna all'appaltatore un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni oggetto del singolo contratto applicativo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.

Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il D.E.C. verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile unico del procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, Fon.Coop, su proposta del responsabile unico del procedimento, delibera la risoluzione del singolo contratto applicativo.

La risoluzione del singolo contratto applicativo determina la risoluzione del presente accordo quadro.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato e/o irregolare adempimento delle prestazioni contrattuali superi la percentuale del 10% del valore complessivo del singolo contratto applicativo, il R.U.P. promuove le procedure di risoluzione del relativo contratto applicativo per grave inadempimento di cui all'art. 108 del Codice, che determinerà la risoluzione del presente accordo quadro.

In ordine ai provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto, il R.U.P. nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del singolo contratto applicativo dispone con preavviso di venti giorni che il D.E.C. curi la redazione dello stato di consistenza delle

prestazioni già eseguite. Il D.E.C. verifica la conformità, procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità previste dalle norme vigenti.

Infine, in sede di liquidazione finale del singolo contratto applicativo, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente accordo quadro, ove Fon.Coop non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 del Codice.

19.4 Ulteriori casi di risoluzione del contratto

Ferme le ipotesi di risoluzioni previste ai punti 19.1- 19.2.-19.3 e le ulteriori ipotesi previste nel presente contratto, si potrà procedere alla risoluzione negli ulteriori casi di seguito elencati:

- (a) il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l'inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L., in caso di diffida di Fon.Coop rimasta senza esito, comporterà la risoluzione di diritto dei singoli contratti applicativi e, conseguentemente, del presente accordo quadro;
- (b) il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo dell'art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso costituiscono causa di risoluzione del contratto per inadempimento;
- (c) la partecipazione, a qualunque titolo, dell'Affidatario ai piani di formazione cui si riferiscono le prestazioni contrattuali dedotte ad oggetto del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti applicativi costituisce causa di risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti applicativi.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Fon.Coop per l'avvio dell'esecuzione di ciascun contratto applicativo.

Qualora l'esecutore non adempia, Fon.Coop si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del relativo contratto applicativo e, conseguentemente, del presente accordo quadro.

19.5 Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile

Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile nei seguenti casi:

- a) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.;
- b) per mancato avvio dell'esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C. ove previsto) oltre il termine di 10 giorni dalla avvenuta consegna;
- c) per mancato avvio dell'esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. o del D.E.C. oltre il termine di 10 giorni dalla avvenuta consegna;
- d) per mancata ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P. oltre il termine di 10 giorni.

Art. 20 – Recesso.

20.1 Fon.Coop potrà recedere dal contratto in qualunque momento, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

20.2 Vista la natura del presente accordo quadro e l'alea relativa alla quantità delle prestazioni che verranno concretamente affidate all'Appaltatore con i contratti applicativi, in caso di recesso non sarà dovuto all'Appaltatore alcun risarcimento o indennizzo.

Art. 21 – Esecuzione in danno.

21.1 In caso di risoluzione del contratto, durante l'erogazione del servizio, Fon.Coop si riserva il diritto di affidare a terzi la realizzazione di quanto necessario al regolare completamento del progetto con addebito del maggior costo sostenuto a carico dell'Operatore Economico inadempiente, oltre che ogni diritto al risarcimento dei danni subiti, ed in particolare, si riserva di esigere dall'Affidatario il rimborso delle eventuali spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del contratto. L'esecuzione in danno non esime l'Operatore Economico dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge e per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 22 – Trattamento dei dati personali – Nomina del Responsabile del trattamento dati.

22.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito il "GDPR") e della normativa privacy nazionale, le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali verranno trattati nel rispetto delle modalità indicate dal GDPR, che prevede, tra l'altro, che i dati siano trattati in modo lecito, corretto, trasparente, adeguato e limitato a quanto necessario per le finalità del presente contratto, esatti ed aggiornati, conservati in forma adeguata.

22.2 Le Parti dichiarano e riconoscono che la base giuridica del trattamento dei dati personali è costituito dal presente Accordo. Ciascuna Parte assicura all'altra che i dati personali verranno trattati soltanto da persone autorizzate e debitamente incaricate e che saranno conservati con adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative, anche al fine di scongiurare trattamenti dei dati stessi non autorizzati o illeciti.

22.3 I dati personali raccolti verranno conservati per il periodo necessario a dare esecuzione a tutte le obbligazioni contenute nel presente Accordo e per un periodo massimo di dieci anni dalla cessazione dello stesso.

22.4 Ciascuna Parte si dichiara edotta dei diritti sanciti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del GDPR.

22.5 In considerazione dei dati personali trattati, per tutta la durata del presente Accordo, dall'Affidatario per conto di Fon.Coop., quest'ultimo nomina l'Affidatario, con apposito accordo, Responsabile del trattamento dei dati personali di Fon.Coop. ai sensi dell'art. 28 del GDPR. L'accordo di nomina, parte integrante del presente Accordo, definisce compiti ed obblighi del Responsabile del trattamento dati.

Art. 23– Spese di contratto ed accessori a carico dell'Affidatario.

23.1 Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente accordo quadro ed alla sottoscrizione dei conseguenti contratti applicativi sono a carico dell'Affidatario.

23.2 Secondo quanto previsto dall'art. 216, comma 11 del Codice e dall'art.5 del D.M 2/12/2016 sono a carico dell'Affidatario le spese sostenute dal Committente per la pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione.

L'importo di tali spese ammonta complessivamente ad € _____ (...../00) ed è stato rimborsato dall'Affidatario.

Art. 24– Legge applicabile e Foro competente.

- 24.1 Il presente Accordo Quadro e i relativi contratti applicativi sono regolati dalla legge italiana.
- 24.2 Per quanto ivi non espressamente previsto le Parti si impegnano ad osservare le direttive comunitarie, le leggi statali e regionali, i regolamenti ed ogni normativa vigente in materia di appalti al momento della sottoscrizione del presente contratto, nonché le disposizioni contenute nel Codice Civile.
- 24.3 Le Parti convengono che qualunque controversia derivante dal presente Accordo Quadro o dai relativi contratti applicativi sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Allegato: Accordo di nomina del Responsabile del trattamento dati

Roma, _____

Fon.Coop.

.....

Affidatario

.....

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. l’Affidatario dichiara di aver letto attentamente e di approvare in maniera specifica le seguenti clausole del presente Contratto:

- articolo 4: *Modalità e luogo di esecuzione del servizio;*
- articolo 8: *Corrispettivi e modalità di pagamento;*
- articolo 11: *Penali;*
- articolo 12: *Obblighi dei contraenti;*
- articolo 16: *Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito - Subappalto;*
- articolo 19: *Risoluzione del contratto;*
- articolo 23: *Spese di contratto ed accessori a carico dell’Affidatario;*
- articolo 24: *Legge applicabile e Foro competente.*

Per accettazione

Roma,

L’Affidatario
